

**COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO**  
**PROVINCIA DI BIELLA**

**SETTORE FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N. : 45</b> <b>DEL 20/12/2024</b>	<b>OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO CIG:B4EAF4B713 (art. 50comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023)</b>
---	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di dicembre nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI** gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

**PREMESSO:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2024/2026;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 19/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 70 in data 21/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG – per il triennio 2024/2026;

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 28/04/2021 il Comune di Valle San Nicolao ha stipulato un contratto di concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza dell'ente certe, liquidi ed esigibili, sino al 31/12/2024, alla società ICA TRIBUTI spa di La Spezia;

**CHE** nel suddetto periodo di fatto non sono stati emessi ruoli in riferimento;

**TENUTO** conto che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli Enti Locali, in quanto volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

**RILEVATO CHE** a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge 160/2019, gli accertamenti fiscali costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e

cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910;

**DATO ATTO** che l'ufficio tributi non è strutturato per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 34 in data 11/12/2024 con la quale sono state date Linee di indirizzo al Responsabile del Servizio Tributi, per procedere all'affidamento in concessione de servizio di che trattasi per il periodo 1/01/2025-31/12/2029;

**VISTA** l'offerta della Società ICA TRIBUTI spa di La Spezia, iscritta all'Albo Nazionale dei Concessionari per la riscossione dei tributi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, che prevede come offerta economica Aggio a carico dell'Ente del 6%;

**RITENUTA** tale offerta meritevole di accoglimento;

**ATTESO** che:

- l'importo incassato medio stimato nazionale è pari al 40% delle somme da recuperare
- il compenso ad aggio del 6% sull'incasso di effettivi presunti circa di € 67.000,00 è pari ad € 4.020,00

**VERIFICATO** che la sottoscritta non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previsto dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

**VERIFICATO**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

**DATO ATTO CHE;**

- il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO CHE;**

- Il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie per il periodo 1/01/2025-31/12/2029;
- L'oggetto del contratto è il servizio in concessione della riscossione coattiva di somme IMU e TARI da iscriversi a ruolo ed a rischio prescrizione ed è stipulato mediante scrittura privata;
- Il valore economico massimo del servizio è pari a € 4.020,00
- La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, a ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**CONFERMATA** l'impossibilità di organizzare e gestire direttamente le attività di riscossione coattiva, attraverso strutture interne all'Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione in termini di risorse umane e strutturali non presenti all'interno dell'amministrazione;

**RITENUTO** per le ragioni che precedono di esternalizzare la gestione dei detti servizi di riscossione coattiva tramite soggetto iscritto all'Albo dei concessionari di tali tributi;

**STABILITO** che per la gestione della riscossione coattiva dei tributi comunali, il concessionario sarà compensato ad aggio sulla riscossione complessiva con esclusione di ogni altro corrispettivo, fatte salvi gli oneri relativi a discarichi ed inesigibilità di cui al decreto MEF 14/04/2023 – G.U.- 100 del 29/04/2023;

**DATO ATTO** che la Società ICA spa si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio di cui in oggetto, come da offerta tecnico-economica in oggetto in data 14/10/2024 acclarata al protocollo dell'Ente con il nr. 2724, alle condizioni risultanti dall'offerta stessa;

**RILEVATO** che la Società in parola possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali l'iscrizione all'Albo Nazionale per la riscossione dei tributi, di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/1997 e che l'offerta pervenuta dalla stessa Società è in grado di soddisfare le esigenze di questo Comune;

**CONSIDERATE** le certificazioni che la Società possiede quale garanzia della qualità del servizio offerto;

**RITENUTO POSSIBILE** procedere all'affidamento dell'appalto all'operatore economico ICA SPA con sede legale in Roma – Partita IVA 02478610583 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

**CONSTATATO** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del S.lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 26/09/2024;

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B4EAF4B713**;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

- 1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico ica SPA con sede legale in Roma, il servizio di concessione della riscossione coattiva di IMU e TARI iscrivibili a ruolo ed a rischio prescrizione, alle condizioni e termini di cui all'offerta DEL 14/10/2024 acquisita al protocollo dell'Ente con il nr. 2724, per il periodo 1/01/2025-31/12/2029, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 3 - **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- Il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie per il periodo 1/01/2025-31/12/2029;
- L'oggetto del contratto è il servizio in concessione della riscossione coattiva di somme IMU e TARI da iscriversi a ruolo ed a rischio prescrizione ed è stipulato mediante scrittura privata;
- Il valore economico massimo del servizio è pari ad € 4.020,00
- La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, a ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

4 – **DI PRENDERE E DARE ATTO CHE** l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 4.020,00;

5 - **DI IMPEGNARE**, ad apertura del Bilancio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità, per gli anni di competenza, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 l'importo di € 808,00 annuo quale spese per aggio riscossione coattiva IMU e TARI;

6. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, nonché il rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

9. **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali.

10) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali.

11) **In base** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo

giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

*Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)*

*1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*  
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **SPERANZA rag. Laura**

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 5° comma del D. Lgs 267/2000, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta altresì il visto di copertura monetaria di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Nella residenza comunale, li 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SPERANZA rag. Laura

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal giorno 20/12/2024 al giorno 04/01/2025, come prescritto dall'art. 46 del Regolamento Comunale di ordinamento generale di uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2008 e s.m.i..

Data 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SPERANZA rag. Laura

-----  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Il Responsabile del Servizio  
SPERANZA rag. Laura